PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Documento di seduta

A6-0053/2008

29.2.2008

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....8

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO14

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI18

PROCEDURA23

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0580),

– visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0391/2007),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0053/2008),

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea Bissau.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

	(2 bis) Vanno migliorate le informazioni fornite al Parlamento europeo e a tal fine la Commissione dovrà trasmettere le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di evidenziare l'importanza che al Parlamento europeo siano comunicate tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dell'accordo.

Emendamento 2
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo dell'accordo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.

Motivazione

Le navi da pesca che non ottemperano all'obbligo di base, ovvero non notificano le catture, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 3
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.

Motivazione

Per valutare se la compensazione versata dall'UE è opportunamente utilizzata e promuovere effettivamente l'uso sostenibile delle risorse della pesca nella Guinea-Bissau, è necessario che la Commissione informi annualmente il Parlamento.

Emendamento 4
Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

Nel corso dell'ultimo anno in cui è in vigore il protocollo e prima della conclusione di un nuovo accordo di rinnovo, la Commissione presenta al

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione dell'accordo e sulle condizioni in cui è stato applicato.

Motivazione

Prima di concludere eventuali accordi, la Commissione dovrà chiedere alle competenti autorità dello Stato con cui avvia i negoziati di fornirle informazioni, sulla cui base presenterà una relazione di valutazione generale al Parlamento e al Consiglio.

Emendamento 5
Articolo 3 quater (nuovo)

Articolo 3 quater

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e con previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio conferisce, se del caso, un mandato negoziale alla Commissione in vista dell'approvazione di un nuovo protocollo.

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno in grado di adempiere gli obblighi loro spettanti soltanto alla luce di una relazione di valutazione sull'applicazione dell'accordo di pesca.

Emendamento 6
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Articolo 3 quinquies

La Commissione trasmette al Parlamento europeo le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Il 23 maggio 2007, la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. L'accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dai relativi allegati, è stato concluso per una durata quadriennale ed è rinnovabile.

Esso abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau concernente la pesca al largo della Guinea-Bissau, entrato in vigore il 29 agosto 1980 e figurante tra gli accordi più vecchi stipulati dalla Comunità.

Il precedente protocollo allegato all'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Guinea-Bissau è scaduto il 15 giugno 2007, dopo un prolungamento di un anno[1]. Il nuovo protocollo riguarda il periodo compreso tra il 16 giugno 2007 e il 15 giugno 2011.

La tabella riportata di seguito consente di riassumere i precedenti protocolli dall'entrata in vigore del primo accordo quadro nel 1980.

PROTOCOLLI DI PESCA CE/GUINEA-BISSAU 1980/2007

Periodo coperto	Contributi finanziari totali (€)	Azioni specifiche (€)	Azioni specifiche (%)
16/06/04 15/06/07	25.030,000 7.260.000/anno + 3.250.000)	3.250.000	12,9
16/06/01 15/06/04	30.000.000 (10.000.000/anno i primi tre anni, 10.500.000 gli ultimi tre anni)	3.000.000	10
16/6/97 15/6/01	36.000.000 (9.000.000/anno)	2.000000	5,56
16/6/95 15/5/97	11.500.000 + 1.200.000 (5.750.000/anno + 600.000)	700.000	5,76
16/6/93 15/6/95	12.700.000 (6.350.000/anno)	700.000	5,51
16/6/91 15/6/93	13.350.000 (6.675.000/anno)	1.350.000	10,11
16/6/89 15/6/91	11.930.000 (5.965.000/anno)	1.100.000	9,22
16/6/86 15/6/89	7.900.000 (2.633.000/anno)	400.000	5,06
15/3/86 15/6/86	Proroga del protocollo precedente *pro rata temporis*	---	
16/3/83 15/3/86	4.275.000 (1.425.000/anno)	---	
1981	FF 12.800.000	---	

[1] Decisione del consiglio 2006/511/CE, dell'11 luglio 2006, e regolamento (CE) n. 1491 del Consiglio, del 10 ottobre 2006.

1983	(FF 6.400.000/anno)		

VALUTAZIONE

È stata eseguita una valutazione approfondita del protocollo 2001-2006, conclusasi nel dicembre 2005, con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti per consentire l'eventuale avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo.

La valutazione *ex-ante* è giunta alla conclusione che, rispondendo alle necessità delle flotte europee, l'accordo di pesca con la Guinea-Bissau contribuisce a sostenere l'efficienza economica delle filiere della pesca al traino e della pesca dei tonni della Comunità nell'Oceano Atlantico proponendo alle navi e alle filiere comunitarie che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine.

Per quanto riguarda gli interessi della Guinea-Bissau nell'ambito dell'accordo, la valutazione ha concluso che l'accordo di pesca ha contribuito al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando i controlli all'esportazione, la ricerca e le attività di sorveglianza e controllo e ha avuto un importante impatto sulla stabilità di bilancio e politica del paese.

In base alla relazione, i principali problemi riscontrati nell'attuazione dell'accordo riguardano principalmente le debolezze accusate dalle infrastrutture del settore in Guinea-Bissau e le difficoltà legate al controllo delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il rapporto di valutazione raccomanda che lo sforzo di pesca per la categoria gamberetti venga ridotto e che quello per la categoria pesci/cefalopodi sia mantenuto al livello del protocollo 2001/2006. Per le categorie dei tonni, esso raccomanda di mantenere il diritto di accesso allo stesso numero di navi (con reti a circuizione e con lenze e canne) e prevedere la soppressione delle possibilità di pesca per i pescherecci con palangari.

Sulla base del parere scientifico elaborato dal CIPA (Centro di ricerche alieutiche applicate) della Guinea-Bissau alla fine del 2006, dell'analisi delle possibilità di pesca dal 2004 e delle richieste degli Stati membri, si è rivelato possibile mantenere nel nuovo protocollo le possibilità di pesca per le categorie gamberetti e pesci/cefalopodi al livello del protocollo precedente, mentre le possibilità di pesca per le navi tonniere sono state riviste al ribasso.

PRINCIPALI ELEMENTI DELL'ACCORDO, DEL PROTOCOLLO E DEI RELATIVI ALLEGATI

L'obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato consiste nel rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau ai fini dell'istituzione di un partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, nell'interesse di entrambe le parti.

Le parti si impegnano ad avviare un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Esse si impegnano inoltre ad assicurare uno sfruttamento sostenibile delle

risorse, il controllo e la sorveglianza delle zone di pesca della Repubblica di Guinea-Bissau e ad operare per il rafforzamento delle capacità istituzionali di ques'ultima, finalizzato all'attuazione di una vera politica settoriale della pesca.

In tale contesto, le parti concorderanno le priorità cui dovrà essere destinato tale sostegno e definiranno gli obiettivi da realizzare, la relativa programmazione annuale e pluriennale, nonché i criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore. L'Allegato IV indica gli elementi di base concernenti gli assi strategici, gli obiettivi e gli indicatori di risultato da prendere in considerazione nell'ambito del protocollo.

La contropartita finanziaria è fissata a 7 milioni di euro all'anno (pari a 28 milioni di euro, in totale, in quattro anni). Il 35% di tale importo, vale a dire 2,450 milioni di euro (9.800 milioni di euro in quattro anni), sarà destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea-Bissau. Al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, le parti convengono a dedicare particolare attenzione ai settori di intervento seguenti: il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, la ricerca scientifica e la gestione delle zone di pesca.

Un contributo specifico supplementare, pari a 500.000 EUR all'anno (2 milioni di euro in quattro anni), sarà inoltre destinato prioritariamente al miglioramento delle condizioni sanitarie dei prodotti della pesca. Tale contributo, tuttavia, potrà essere utilizzato anche per il sostegno di azioni di controllo e vigilanza. Il protocollo contiene inoltre un meccanismo finanziario con una dotazione massima di 1 milione di euro, diretto a migliorare l'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli armatori.

Il canone applicabile agli armatori per tonnellata di tonni catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau è fissato a 35 euro per le navi con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie (anziché 25 euro per tonnellata del protocollo precedente), e a 25 euro per i pescherecci con lenze e canne (ossia lo stesso importo stabilito nel protocollo precedente). Gli anticipi annui sono fissati a 3.150 EUR per tonniera con reti a circuizione e per peschereccio con palangari di superficie (per 90 tonnellate all'anno) e a 500 euro per tonniera con lenze e canne (per 20 tonnellate all'anno). I canoni annuali per le navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi e per la pesca dei gamberetti ammontano rispettivamente a 229 euro e a 307 euro/TSL. Rispetto al protocollo precedente, si constata un aumento dei canoni di circa il 10% sulle licenze delle navi da traino per la pesca dei gamberetti e delle navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi e di circa il 33% e 40% per gli anticipi annuali delle licenze applicabili rispettivamente alle navi tonniere con lenze e canne e alle navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari. Si prevede che l'importo annuale che verrà assolto dagli armatori per l'ottenimento delle licenze si avvicinerà a 1.700 milioni di euro.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, sono autorizzati a pescare 19 pescherecci con reti a circuizione, 14 pescherecci con lenze e canne e 4 pescherecci con palangari di superficie (il numero totale delle licenze viene ridotto dalle 70 licenze del protocollo precedente a 37 licenze), nonché navi da traino per la pesca dei gamberetti e per la pesca di pesci e cefalopodi il cui quantitativo totale annuo per ognuna di queste categorie ammonta a 4.400 tonnellate di stazza lorda (TSL). Tuttavia, su richiesta della Comunità, nell'ambito dell'accordo possono

essere condotte campagne di pesca sperimentali. Se quest'ultime danno dei risultati, le parti possono decidere di attribuire nuove possibilità di pesca alle navi comunitarie.

La tabella riportata di seguito consente di confrontare il nuovo protocollo con il protocollo precedente in termini di possibilità di pesca, nonché di ripartizione tra gli Stati membri, e il tasso medio di utilizzo di queste possibilità tra il 2004 e il 2006.

POSSIBILITÀ DI PESCA 2007-2011

Ripartizione tra gli Stati membri	**Possibilità di pesca 2004/2007**	**Tasso medio di utilizzo 2004-2006**		**Possibilità di pesca 2007/2011**	**Differenza tra le possibilità di pesca stabilite dal vecchio protocollo e quelle del nuovo protocollo**
Navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie	**Numero di navi**	**Numero di navi**	**Numero di navi**	**Numero di navi**	**Numero di navi**
Spagna	20	12	60%	10	-10
Francia	19	9	47%	9	-10
Italia	1	0	0%	0	-1
Portogallo (pescherecci con palangari)	4	0	0%	4	0
Totale	**44**	**21**	**48%**	**23**	**-21**
Tonniere con lenze e canne	**Numero di navi**	**Numero di navi**	**Numero di navi**	**Numero di navi**	**Numero di navi**
Spagna	21	7	33%	10	-11
Francia	5	4	80%	4	-1
Totale	**26**	**11**	**42%**	**14**	**-12**
Navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi	**TSL**	**TSL**	**TSL**	**TSL**	**TSL**
Spagna	3.143	1.432	46%	3.143	0
Italia	786	138	18%	786	0
Grecia	471	0	0%	471	0
Totale	**4.400**	**1.570**	**36%**	**4.400**	**0**
Navi da traino per la pesca dei gamberetti	**TSL**	**TSL**	**TSL**	**TSL**	**TSL**
Spagna	1.421	1.111	78%	1.421	0
Italia	1.776	1.011	57%	1.776	0
Grecia	137	0	0%	137	0
Portogallo	1.066	571	54%	1.066	0
Totale	**4.400**	**2.693**	**61%**	**4.400**	**0**

Per quanto riguarda le categorie gamberetti e cefalopodi, la Guinea-Bissau si è impegnata a

rispettare le condizioni previste dal piano di gestione allegato al protocollo (Allegato III) riducendo lo sforzo di pesca, in particolare mantenendo nel 2007 gli accordi esistenti con paesi terzi e la Comunità europea; evitando di trasferire sull'anno 2008 e sugli esercizi successivi le possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1° gennaio 2007 e non utilizzate; non concedendo alcuna possibilità di pesca ai noli; abbandonando e denunciando formalmente qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee. Le schede tecniche 1 e 2 applicabili alle navi da traino per la pesca di pesci e cefalopodi e alle navi da traino per la pesca dei gamberetti contenute nell'Allegato II prevedono inoltre la possibilità di ricorrere al riposo biologico. Per quanto riguarda la pesca dei gamberetti, la Guinea-Bissau si è inoltre impegnata a portare da 40 a 50 mm le dimensioni minime delle maglie autorizzate in conformità alle normative esistenti nella sottoregione.

È istituita una commissione mista composta dai rappresentanti della Comunità e della Guinea-Bissau, incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo e, in particolare, di esaminare e valutare il contributo dell'accordo di partenariato all'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau.

L'accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica, tecnica e amministrativa nel settore della pesca e nei settori connessi.

Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e la Guinea-Bissau si impegnano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau. A tal fine viene organizzata una riunione scientifica annuale mista, che si terrà alternativamente nella Comunità e in Guinea-Bissau.

Le navi comunitarie autorizzate a pescare nella zona della Guinea-Bissau sono sottoposte a un regime di controllo severo e tutti gli ingressi e le uscite dalla zona dovranno essere comunicati al ministero competente. L'Allegato I al protocollo contiene le disposizioni relative alle formalità applicabili alla richiesta e alla concessione delle licenze, al regime di dichiarazione delle catture, agli osservatori a bordo, alle procedure di controllo, all'ispezione delle navi, ai trasbordi e alla localizzazione satellitare. Le navi da traino sono costantemente oggetto di ispezioni tecniche.

La dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica a pieno diritto ai marittimi imbarcati sulle navi dell'Unione europea.

Trattandosi dell'imbarco di marittimi, l'Allegato I stabilisce che ciascun armatore di una nave da traino si impegna ad assumere un numero stabilito di marittimi-pescatori della Guinea-Bissau (da 3 a 6 marittimi a seconda delle tonnellate di stazza lorda delle navi).

Le navi della Comunità sono autorizzare ad esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

CONCLUSIONI DEL RELATORE

Il relatore ritiene che l'accordo, il protocollo e i relativi allegati siano vantaggiosi per entrambe le parti e che consentano di promuovere una relazione di partenariato basata su una

concertazione preliminare, sul reciproco interesse e sui principi di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

L'accordo di pesca rivela inoltre un'importanza fondamentale per la stabilità economica e politica della Guinea-Bissau, poiché contribuisce a garantire una proporzione sostanziale delle risorse di bilancio di questo paese.

A nome della commissione per la pesca, il relatore raccomanda al Parlamento europeo di approvare la presente proposta di regolamento del Consiglio insieme agli emendamenti proposti che sono finalizzati a sottolineare l'importanza attribuita a una migliore informazione del Parlamento europeo e al rafforzamento del ruolo di quest'ultimo.

29.1.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

Relatore per parere: Josep Borrell Fontelles

BREVE MOTIVAZIONE

La politica di cooperazione allo sviluppo e la politica comune della pesca (PCP) dell'Unione europea devono essere coerenti, complementari e coordinate per contribuire, complessivamente, alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile nei paesi interessati.

L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità della pesca in tutto il mondo, come stabilito al vertice delle Nazioni Unite di Johannesburg del 2002, e a mantenere o ripristinare i livelli degli stock al fine di produrre la massima resa sostenibile.

L'EU ha adottato il "Codice di condotta per una pesca responsabile" dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite per promuovere la pesca sostenibile a lungo termine e per affermare che il diritto di pescare comporta l'obbligo di farlo in maniera responsabile al fine di garantire un'effettiva conservazione e gestione delle risorse acquatiche viventi.

La presenza dell'UE in territori di pesca remoti costituisce un obiettivo legittimo, ma occorre ricordare che insieme agli interessi dell'Unione europea in materia di pesca va tutelato l'interesse per lo sviluppo degli Stati firmatari di accordi di pesca.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo si compiace della risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 giugno 2006 sulla "pesca e le sue implicazioni sociali e ambientali nei paesi in via di sviluppo", soprattutto laddove afferma che la protezione degli interessi dell'UE e dei paesi ACP nel settore alieutico deve essere coordinata, da un lato, con la gestione sostenibile delle risorse ittiche in termini economici, sociali e ambientali e, dall'altro, con la sussistenza delle comunità costiere dipendenti dalla pesca.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo sottolinea inoltre il riferimento al rispetto dell'accordo di Cotonou contenuto nell'accordo di partenariato ACP-UE nel settore della pesca; insiste sul dovere di tenere pienamente conto dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou sui diritti umani, i principi democratici, la buona governance e lo stato di diritto, e si compiace delle garanzie fornite dai servizi della Commissione in merito all'importanza che sarà data al contenuto dell'articolo 9 nella negoziazione degli accordi con i paesi in via di sviluppo, compresi quelli non ACP.

L'accordo proposto abrogherà e sostituirà l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea Bissau entrato in vigore il 29 agosto 1980.

Il protocollo e il relativo allegato sono stati conclusi per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di completamento delle pertinenti procedure di adozione e sono tacitamente rinnovabili per ulteriori periodi di quattro anni.

Il protocollo all'accordo proposto concede possibilità di pesca per 23 tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie provenienti da Spagna, Francia e Portogallo e per 14 tonniere con lenze e canne provenienti da Spagna e Francia, per un totale di 37 licenze.

La contropartita finanziaria è fissata a 7 milioni di euro all'anno. Un contributo supplementare pari a 500 000 euro all'anno sarà specificamente destinato al miglioramento delle condizioni sanitarie e igieniche dei prodotti della pesca. Tuttavia, tale contributo potrà essere utilizzato anche per il sostegno di azioni di controllo e vigilanza.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza il riferimento al legame con le iniziative nazionali, auspicando che tra queste possa trovare spazio il finanziamento di progetti per la realizzazione di infrastrutture locali per la trasformazione e la commercializzazione del pesce, che consentirebbero alla popolazione locale di andare oltre la pesca di sussistenza.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo apprezza inoltre il fatto che l'accordo proponga di sostenere le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e promuova la cooperazione scientifica e tecnica con le autorità del luogo. La suddetta risoluzione ACP-UE precisa che la valutazione scientifica delle risorse deve essere un prerequisito per l'accesso alle attività alieutiche e che la concessione di ulteriori permessi di pesca deve essere soggetta a una valutazione annuale delle risorse.

La commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo non concorda invece con la procedura adottata per il raggiungimento del presente accordo, poiché il Parlamento europeo avrebbe dovuto essere coinvolto nel processo di conferimento del mandato di negoziazione alla Commissione da parte del Consiglio e dovrebbe essere tenuto informato sugli sviluppi delle trattative.

Il Parlamento è stato consultato sull'accordo proposto soltanto nel novembre 2007, cinque mesi dopo che l'accordo stesso era stato siglato con l'obiettivo di renderlo applicabile a decorrere dal 16 giugno 2007. Pur notando un ritardo inferiore rispetto ad accordi simili

precedenti, il Parlamento deve protestare e insistere che tale modo di procedere è inaccettabile.

È indispensabile che Commissione e Consiglio trovino un accordo sulle condizioni per garantire al Parlamento la reale opportunità di essere consultato. Se ciò non avverrà, la commissione per la pesca dovrà guidare la reazione del Parlamento all'attuale status quo, avvalendosi anche della possibilità di votare contro gli accordi di pesca sottoposti al suo esame con la prassi attuale.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo)	
	(2 bis) Il contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere usato per lo sviluppo delle popolazioni costiere dipendenti dalla pesca e per la creazione di piccole industrie locali per il congelamento e il trattamento dei prodotti della pesca;

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE/Guinea-Bissau nel settore della pesca
Riferimenti	COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 25.10.2007
Relatore per parere Nomina	Josep Borrell Fontelles 5.11.2007
Approvazione	29.1.2008
Esito della votazione finale	+: 32 –: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Catherine Neris

28.2.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

Relatrice per parere: Helga Trüpel

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo tra l'UE e la Guinea-Bissau, risalente al 1980, è uno dei più vecchi. L'attuale versione ha la forma di un accordo di partenariato nel settore della pesca, poiché la Commissione continua ad applicare le conclusioni del Consiglio del 2004, e comprende l'accordo in sé e il protocollo allegato, che definisce nel dettaglio le condizioni di pesca.

Il protocollo prevede l'accesso alle acque della Guinea-Bissau per un periodo di quattro anni, dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011:

	Protocollo **2001-2006** (prorogato fino al 2007)		Protocollo **2007-2011**	
Pescherecci con reti a circuizione o palangari di superficie	40	ES, FR, IT	23	ES, FR, PT
Pescherecci con lenze e canne	30	ES, FR, PT	14	ES, FR
Pesca dei gamberetti	9 600 TSL (modificato in 4 400 TSL)	ES, GR, IT, PT	4 400 TSL	ES, IT, GR, PT
Pesci e cefalopodi	2 800 TSL (modificato in 4 400 TSL)	ES, IT, GR	4 400 TSL	ES, IT, GR

Per le navi comunitarie sono inoltre previste possibilità di pesca sperimentale.

Il protocollo dispone che l'UE conceda alla Guinea-Bissau una contropartita finanziaria di 7 milioni di euro all'anno definita sulla base delle seguenti componenti:

- una compensazione finanziaria per l'accesso alle zone di pesca, e
- un contributo comunitario per l'attuazione della politica della pesca della Guinea-Bissau.

Il protocollo contiene due clausole insolite. L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che, in caso di miglioramento dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte delle navi comunitarie, l'UE potrebbe concedere alla Guinea-Bissau un importo finanziario supplementare fino a un massimo di 1 milione di euro all'anno. Non è chiaro per quale motivo un maggiore utilizzo di possibilità per le quali è già stato corrisposto un contributo finanziario dovrebbe meritare un importo supplementare di 1 milione di euro. Più avanti, l'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che, qualora una valutazione scientifica ne dimostri la sostenibilità, le possibilità di pesca (elencate nella tabella riportata sopra) potrebbero aumentare, nel qual caso anche la contropartita finanziaria aumenterebbe pro rata temporis fino a un raddoppio dell'importo iniziale di 7 milioni di euro. Non è chiaro in quale modo queste due clausole siano correlate e la Commissione non ha fornito una spiegazione in tempo utile affinché potesse essere inserita nel presente parere. La relatrice gradirebbe ricevere una spiegazione durante la discussione del parere in commissione.

Un ulteriore contributo pari a 500 000 euro all'anno sarà stanziato per sostenere le iniziative volte al miglioramento delle condizioni sanitarie e delle attività di sorveglianza della pesca. La Comunità si è riservata il diritto di sospendere il pagamento di quest'ultimo contributo qualora i risultati tardassero ad arrivare.

Come è prassi nei nuovi accordi di partenariato, parte della contropartita – nel caso di specie il 35% dell'importo, vale a dire 2 450 000 euro – è destinata a sostenere il programma pluriennale settoriale per la pesca della Guinea-Bissau "ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile". Il programma, i cui dettagli saranno concordati congiuntamente dall'UE e dalla Guinea-Bissau, sarà incentrato sul monitoraggio delle attività di pesca, la ricerca e la gestione della pesca.

L'accordo contiene disposizioni sulla costituzione di associazioni temporanee fra operatori comunitari e operatori della Guinea-Bissau che potrebbero, in alcuni casi, dispensare gli armatori comunitari dal pagamento dei canoni delle licenze.

La Commissione ha proposto un nuovo regolamento per disciplinare il rilascio delle autorizzazioni per attività di pesca che rientrano nell'ambito di accordi di questo tipo con i paesi terzi (COM(2007)0330). In base alle condizioni per il rilascio delle licenze previste dal sistema proposto, ai pescherecci che non trasmettono informazioni sulle catture effettuate, hanno commesso gravi violazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999, figurano su una lista di imbarcazioni impegnate in attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate (cfr. COM(2007)0602) o non ottemperano a diversi altri requisiti sarà negata la licenza. La Commissione propone addirittura di poter respingere tutte le domande di licenza provenienti da un determinato Stato membro per un particolare accordo qualora lo Stato membro non rispetti gli obblighi derivanti dall'accordo stesso. Pertanto, l'emendamento

riguardante il non accoglimento delle domande di licenza per i pescherecci che non trasmettono informazioni sulle catture recentemente adottato dalla commissione per i bilanci è correttamente fondato e dovrebbe avere un seguito.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo dell'accordo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso negativo, la Commissione ne respinge le richieste di licenza di pesca per l'anno successivo.

Motivazione

Le navi da pesca che non ottemperano all'obbligo di base, ovvero non notificano le catture, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.

Motivazione

Per valutare se la compensazione versata dall'UE è opportunamente utilizzata e promuovere effettivamente l'uso sostenibile delle risorse della pesca nella Guinea-Bissau, è necessario che la Commissione informi annualmente il Parlamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Prima della scadenza del protocollo o dell'inizio di nuovi negoziati per una sua eventuale sostituzione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprensiva di un'analisi costi-benefici.

Motivazione

Prima di avviare nuovi negoziati è necessaria una valutazione dell'attuale protocollo che permetta di individuare le eventuali modifiche da apportare in caso di rinnovo.

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE/Guinea-Bissau nel settore della pesca
Riferimenti	COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 25.10.2007
Relatore per parere Nomina	Helga Trüpel 20.9.2004
Approvazione	27.2.2008
Esito della votazione finale	+: 15 –: 0:
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE/Guinea-Bissau nel settore della pesca
Riferimenti	(COM(2007)0580 – C6 0391/2007 – 2007/0209(CNS))
Consultazione del PE	22.10.2007
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 25.10.2007
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	DEVE BUDG 25.10.2007 25.10.2007
Relatore(i) Nomina	Luis Manuel Capoulas Santos 22.11.2007
Approvazione	28.2.2008
Esito della votazione finale	+ : 19 – : 4 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Vincenzo Aita, Liam Aylward, Reimer Böge, Colm Burke, Giorgio Carollo, Ole Christensen, Dorette Corbey, Paolo Costa, Brian Crowley, Chris Davies, Constantin Dumitriu, Claudio Fava, Béla Glattfelder, Ewa Klamt, Carl Lang, Antonio Masip Hidalgo, Jan Mulder, Francesco Musotto, Josu Ortuondo Larrea, Neil Parish, Raül Romeva i Rueda, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Czesław Adam Siekierski, Thomas Wise
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Francesco Ferrari